



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Natale Longo	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 23264** - Conto giudiziale **n. 36103** - reso dall'agente contabile sig. **Vincenzo Benedetto**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci in Catanzaro, alla via G. Alberti, n. 27, giusta procura in calce alla memoria costitutiva, per la riscossione *diritti servizio anagrafe* presso il comune di Crotone per l'esercizio finanziario 2014;

- Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- Visti gli atti del giudizio;
- All'udienza del 08.11.2023, uditi l'Avv. uditi l'avvocato

Tommaso Ricci anche per delega dell'Avv. Pier Paolo Acri per il convenuto, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, che concludevano come da verbale di udienza,

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 125/2022**, avente ad oggetto il Conto giudiziale in epigrafe, il Magistrato istruttore ha concluso per la irregolarità del conto in esame in esito all'articolata istruttoria compiuta, la quale aveva in sintesi evidenziato quanto segue:

- Il sig. Vincenzo Benedetto risulta nominato agente contabile presso il servizio anagrafe e stato civile del comune di Crotone con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 25.03.2010;
- Non sono presenti ricevute di riscossioni non utilizzate;
- Il giornale di cassa, redatto mensilmente, annota l'importo dei diritti di segreteria riscossi giornalmente, il totale del mese, gli estremi delle reversali con cui periodicamente venivano effettuati i versamenti in tesoreria e il saldo finale mensile;
- Il totale delle riscossioni ammonta ad euro 55.838,48= che è quanto riportato nel conto giudiziale;
- Mancando le ricevute di versamento rilasciate per quietanza dal cassiere della banca tesoriere e/o copia degli estratti conto corrente bancario trimestrali, veniva richiesto all'Amministrazione di trasmettere le dette ricevute. L'ente ha risposto con nota prot. n. 0042227 del 31.05.2022 affermando di essere impossibilitato a reperire la documentazione richiesta (oltre le n. 44 reversali già trasmesse);

- Il Magistrato istruttore precisa che con l'ausilio di un foglio excel è stata eseguita la somma degli importi versati in tesoreria dalle reversali prodotte e che essa ammonta per la verità ad euro 55.838,48=

Il conto, dunque, apparirebbe corretto nella sostanza, in quanto il totale riscosso risulterebbe versato per intero nelle casse comunali;

Tuttavia, il Magistrato istruttore ha rilevato che la documentazione prodotta dall'agente contabile a riprova dei versamenti effettuati in tesoreria consiste in un mero ordine di riscossione dato al tesoriere ("*...il tesoriere Banca Carime spa riscuoterà dai sottoindicati per...*"), ma come tale non riporta alcun dato concreto dell'effettivo accredito delle somme (firma di quietanza, data di accredito, data di valuta).

A seguito di noto interlocutoria prot. n. 2073 del 21.06.2022, sono state richieste all'Amministrazione le ricevute dei versamenti estratte dal "Portale enti – applicativo SIOPE", ma anche in questo caso l'ente ha risposto che non era possibile reperire quanto richiesto "a seguito della limitazione nella consultazione a partire dall'anno 2019 del portale enti... inoltre, a seguito di fusione tra istituti bancari..., anche il tesoriere è impossibilitato a fornire copia della documentazione richiesta".

In conclusione, *prima facie*, il conto non può definirsi regolare in quanto manca la prova dell'effettivo accredito delle

somme riscosse e tale mancanza di prova comporta un ammanco pari all'intero valore del conto per euro 55.838,48=

2. Si è costituito in data 17.10.2022 **l'agente contabile** col ministero degli Avv.ti Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, i quali nella **memoria difensiva** hanno precisato che in realtà il rilievo dell'istruttore è più formale che sostanziale, in quanto le verifiche di cassa trimestrali provano il contrario, mentre l'equivoco di fondo in cui sarebbe incorso il Magistrato istruttore riguarderebbe l'interpretazione delle c.d. reversali allegate al conto giudiziale solo quali ordinativi di incasso, compilati dall'Ente in base alle indicazioni dell'agente contabile, e non anche quali documenti quietanzati al tesoriere all'esito del versamento effettuato.

I difensori hanno perciò concluso chiedendo in via principale il discarico dell'agente, in subordine l'irregolarità senza ammanco e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti al Magistrato istruttore autorizzandolo all'accertamento diretto della documentazione presso il tesoriere Banca Carime oggi Intesa San Paolo per il periodo di indagine 01.01.2014 – 31.12.2014

3. Nella **pubblica udienza del 8.11.2022**, l'Avvocato Ricci si è riportato integralmente alle memorie difensive depositate, insistendo nella richiesta istruttoria in subordine, ed il Pubblico Ministero si è rimesso alle determinazioni del Collegio.

4. Quindi, con **ordinanza n. 17/23 del 08.03.2023** il Collegio – ritenuto che ai fini del compiuto esame del conto

oggetto di giudizio, si rendeva opportuno accertare se le somme dichiaratamente versate dall'agente presso l'istituto tesoriere siano state da questi doverosamente quietanzate in favore dell'Amministrazione, ma che dalla documentazione versata in atti non v'è prova dell'effettivo rilascio delle quietanze, da parte dell'Istituto tesoriere, delle somme riversate sul conto dell'Amministrazione, da parte dell'agente contabile e tenuto conto del fatto che l'Amministrazione ha dichiarato di essere impossibilitata a reperire la documentazione richiesta, e non ha provveduto alla sua trasmissione - ha disposto procedersi ad ispezione ed accertamento diretto presso l'Amministrazione comunale di Crotone e/o l'Istituto di credito Tesoriere del Comune di Crotone del 2014 o all'istituto ad esso subentrato, a mezzo della Guardia di Finanza di Crotone, ai fini dell'acquisizione (i) delle ricevute di versamento quietanzate relative all'effettivo accredito delle somme riscosse dall'agente contabile Vincenzo Benedetto per i *diritti servizio anagrafe* presso il comune di Crotone per l'esercizio finanziario 2014; (ii) di ogni altra documentazione comprovante l'avvenuto versamento presso l'Istituto tesoriere dei predetti diritti di anagrafe in corrispondenza delle predette n.44 reversali. All'esito, ha disposto rimettersi gli atti al magistrato istruttore per l'esame della documentazione raccolta e la predisposizione - entro e non oltre il 15/09/2023 - di relazione integrativa da comunicare al convenuto, all'amministrazione ed al Pubblico

Ministero, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 08/11/2023.

5. Con **relazione integrativa del 27.07.2023**, il Magistrato istruttore ha rilevato che dalla documentazione fornita alla GdF è emerso quanto segue:

- che, sebbene le reversali d'incasso quietanzate dal tesoriere non siano state inviate, tuttavia **sono stati trasmessi i bollettari firmati digitalmente dal cassiere** dell'istituto bancario **relativi all'anno 2014 e 2015**;

- che si è altresì accertato che nei predetti bollettari sono riportati, per tutte le n. 44 reversali, il numero della reversale di riferimento, il numero della bolletta di riscossione, la data di riscossione, l'importo riscosso, il soggetto versante e la causale, **attestando quindi l'avvenuto accreditamento della somma riscossa** per diritti di segreteria e versata nelle casse comunali. Il Magistrato istruttore ha perciò concluso per la regolarità del conto, in quanto l'effettivo accreditamento della somma nelle casse dell'ente appare fornito di prova.

6. All'**udienza del 08.11.2023**, l'Avv. Ricci ha chiesto che venga dichiarata la regolarità del conto ed il discarico dell'agente, parimenti il Pubblico Ministero. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il Collegio prende atto della circostanza che al conto giudiziale in esame erano inizialmente allegati gli ordinativi di incasso compilati

dall'Ente ma non quietanzati dal tesoriere. Per avere piena prova dell'effettivo riversamento delle somme, con l'ordinanza n. 17/23 del 08.03.2023 veniva disposta l'acquisizione di ogni documentazione utile a provare l'effettivo accredito delle somme riscosse.

Il supplemento di istruttoria disposto dal Collegio ha consentito di acquisire il bollettario firmato digitalmente dal cassiere dell'istituto tesoriere con riferimento all'esercizio finanziario di riferimento e interesse.

Non v'è ragione alcuna – alla luce di tale documento – per escludere che le somme non siano state quietanzate dall'istituto, in quanto a norma dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2013, n.141 (regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento della Tesoreria statale) *“A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, le quietanze di cui gli articoli 241 e 596 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali”*.

Ed infatti, come la relazione integrativa ha appurato si è accertato che nei predetti bollettari sono riportati, per tutte le n. 44 reversali, il numero della reversale, il numero della bolletta di riscossione, la data della riscossione e l'importo

riscosso, il soggetto versante e la causale.

Non v'è dunque ragione per escludere l'avvenuto accreditalmento della somma riscossa per diritti di segreteria e versata nelle casse comunali.

Il conto giudiziale n. 36103 reso dall'agente contabile sig. Vincenzo Benedetto avente per oggetto la riscossione dei diritti servizio anagrafe presso il comune di Crotone per l'esercizio finanziario 2014 deve pertanto essere dichiarato regolare, con discarico dell'agente contabile.

8. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c. considerata la novità della questione trattata con riferimento alla dematerializzazione delle quietanze di versamento in tesoreria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 36103, avente ad oggetto la riscossione dei diritti servizio anagrafe presso il comune di Crotone per l'esercizio finanziario 2014, lo dichiara regolare e discarica l'agente contabile Vincenzo Benedetto.

Spese compensate.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 08.11.2023

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott. Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

